SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 91

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1703

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1991, n. 130.

Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

2. La ditta interessata è tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata».

Art. 2.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico».

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 80/1980 reca: «Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione».

Nota all'art. 2:

— Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione della tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375:

«ALLEGATO 5

TABELLE MERCEOLOGICHE

(Omissis).

IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.

(Omissis)».

Nota all'art. 3.

— Per il titolo della legge n. 80/1980 si veda la precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1545):

Presentato dal sen. ALIVERTI ed altri il 26 gennaio 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 marzo 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 9 maggio 1989; 24 gennaio 1990; 1° marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, l'8 marzo 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 28 marzo 1990 e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4929):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 24 luglio 1990, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla X commissione il 4, 18 dicembre 1990; 13 febbraio 1991; 5 marzo 1991 e approvato il 6 marzo 1991, in un testo unificato con atti n. 3890 (FARACE ed altri) e n. 4938 (FARACE e SANGALLI).

Senato della Repubblica (atto n. 1545/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 22 marzo 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 27 marzo 1991

90G0169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1991.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data 17 gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1991 — comunicata in data 2 febbraio 1991 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 febbraio 1991, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole «attribuire preferenze, per»; art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi.»; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima»; sesto comma: «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.»; settimo comma: «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.»; ottavo comma, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il collegio» e limitatamente alle parole «Rimangono valide le prime.»; art. 61; art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole «il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita» e limitatamente alle parole «o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,»; art. 76, primo comma, n. 1), limitatamente alla parola «61,».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1991.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

91A1794

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1990, n. 456.

Regolamento per il passaggio di categoria a seguito dell'espletamento di mansioni superiori nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della stessa legge, pubblicato nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, con cui sono state fissate al 31 dicembre 1988 le dotazioni organiche del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contingenti autonomi di posti per le singole qualifiche funzionali dell'esercizio in cui si articolano le categorie stesse, con esclusione del personale degli uffici locali;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che prevede il passaggio di categoria per l'espletamento di mansioni superiori in favore di talune qualifiche funzionali;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 10 del predetto art. 2 della citata legge n. 355/1989;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 55427/4105DL/CR del 19 ottobre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di operatore specializzato di esercizio degli uffici principali (UP), di revisore, di operatore specializzato di officina e di perito previsti in favore del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed almeno per un anno effettivo anche se non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie delle predette qualifiche, sono disciplinati secondo i seguenti criteri:

a) *Concorso interno per titoli professionali per la qualifica di operatore specializzato di esercizio degli uffici principali* (V categoria):

1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali.

2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio contingente uffici principali di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1982; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di dirigente di esercizio comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;

segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.

b) *Concorso interno per titoli professionali per la qualifica di revisore* (VI categoria):

1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrali e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali.

2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1984; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di programmatore comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;

segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.

c) *Concorso interno per titoli professonali per la qualifica di operatore specializzato di officina (qualifica tecnica)* (V categoria):

1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali.

2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di officina di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1982; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, integrato dalla speciale abilitazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di apposito corso. Si prescinde da detta speciale abilitazione nei confronti degli aspiranti che risultino in possesso del diploma di perito industriale o di maturità professionale espressamente equiparata.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di perito comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;

segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.

6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di studio previsto dall'art. 31, primo comma, lettera *c)*, della legge 3 aprile 1979, n. 101.

d) *Concorso interno per titoli professionali per la qualifica di perito (qualifica tecnica)* (VI categoria):

1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali.

2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di perito di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1982, modificato con decreto ministeriale 25 giugno 1984; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, integrato dalla speciale abilitazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di apposito corso. Si prescinde da detta speciale abilitazione nei confronti degli aspiranti che risultino in possesso del diploma di perito industriale o di maturità professionale espressamente equiparata. Si prescinde, inoltre, dalla speciale abilitazione per gli aspiranti in possesso di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, nonché del diploma di abilitazione magistrale, di qualifica per segretario d'azienda, di addetto alle segreterie di azienda, di corrispondente commerciale in lingue estere, di addetto alla contabilità di azienda o di contabile di azienda, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti (decreti interministeriali 7 dicembre 1965 e 29 maggio 1971), integrato dal certificato di radiotelegrafista di I o II classe o speciale, ovvero dal certificato generale di radiotelefonista rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di perito coordinatore comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;

segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.

6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di studio previsto dall'art. 31, primo comma, lettera *c)*, della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 2.

1. I posti da conferire al personale partecipante ai concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 355/1989, sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, in prima attuazione tenendo conto delle disponibilità esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e nelle fasi successive con cadenza annuale in base alle disponibilità esistenti al 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'assegnazione alle singole sedi provinciali è effettuata secondo l'ordine delle graduatorie regionali, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

3. La nomina nella nuova qualifica decorre agli effetti giuridici dalle date indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 8 Poste, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto a sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 2 *(Passaggi di categoria per mansioni superiori)*. — 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101, recante disposizioni circa il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico:

«Art. 15 (*Ritardi nella progressione economica e giuridica*). — Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni».

— Si riporta l'estratto del D.M. 5 agosto 1982, concernente le mansioni di operatore specializzato di esercizio:

«*Profilo professionale*.

E applicato negli uffici ed impianti esecutivi (allo sportello e all'interno) per lo svolgimento dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione, svolge tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e di cassa, interni ed esterni agli uffici ed impianti, connessi con l'esecuzione dei servizi sopra indicati in conformità delle relative norme ed istruzioni, con l'uso anche di macchine da calcolo, da scrivere e da riproduzione; svolge attività di interprete e, ove necessario, mansioni di coordinamento dell'attività del personale delle categorie inferiori; sostituisce il superiore secondo le disposizioni vigenti; gestisce eventuali sportelli avanzati o decentrati. Svolge il servizio di trasmissione e ricezione dei messaggi telegrafici (compresi quelli telex, di fototelegrafia e di fac-simile), fonotelegrafici e video; effettua la codifica, la perforazione, il marcaggio ed il controllo dei relativi dati, la immissione dei dati con mezzi elettronici e il loro controllo, il controllo dei tabulati, l'utilizzo di macchine accessorie ai CED, l'archiviazione e la ricerca dei microfilms, utilizza i terminali, effettua la ripartizione degli oggetti postali e telegrafici in arrivo ed in partenza; effettua la codificazione e la conduzione delle macchine negli impianti di meccanizzazione postale; sui mezzi ferroviari vigila sugli oggetti postali, effettua la ripartizione di corrispondenza e pacchi, cura il carico, lo scarico e lo scambio dei dispacci e dei pacchi. Coordina l'attività di più dipendenti addetti ai servizi di archivio, protocollo e copia; provvede alla minutazione di lettere a contenuto semplice, svolge compiti di collaborazione amministrativo-contabile che non richiedono una qualificata preparazione professionale, anche con l'uso di macchine; svolge attività di stenografo, di interprete o di segreteria telefonica. Può, in quanto occorra, previo assenso dell'interessato, essere chiamato a svolgere compiti di altro profilo della stessa categoria, ad esclusione di quelli tecnici. È di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni — scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche — che siano riconducibili al presente profilo».

— Si riporta l'art. 13 della citata legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 13 (*Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore*). — 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato pe i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.

3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.

4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.

5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.

6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.

7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.

8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge».

— Si riporta l'allegato 7 al D.M. 20 aprile 1983:

«SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENTRALI "PERSONALE" E "ULA" E FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME.

In caso di incompatibilità o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della commissione centrale degli uffici locali, o delle relative sottocommissioni, si provvede, sempreché non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, con decreto ministeriale.

Qualora l'incompatibilità o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale, alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro quindici giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, le commissioni o sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti sempreché costoro non siano in numero inferiore a tre oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilità o la rinuncia riguardino l'appartenenza alle commissioni centrali di cui sopra.

Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, le commissioni e sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del Centro elaborazione dati P.T.

A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri delle commissioni o sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato.

Ogni commissione o sottocomissione, con il rispetto del principio della collegialità, sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avrà avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determinerà i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali.

Per i titoli per i quali è previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, ciascuna commissione o sottocommissione provvederà collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante.

La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi già attribuiti ai singoli candidati, provvederà alla formazione della relativa graduatoria generale.

Per la validità dei lavori di ogni commissione e sottocommissione è sufficiente la presenza della metà più uno del numero dei rispettivi componenti escluso il segretario».

— Si riporta l'estratto del D.M. 25 giugno 1984, concernente le mansioni di revisore:

«Nella fase di gestione delle attività di elaborazione elettronica dei dati, svolge la gestione delle procedure a regime, è preposto alla conservazione ed alla sicurezza degli archivi magnetici; effettua il controllo e la revisione dei risultati delle procedure elaborative; effettua la riproduzione dei titoli da microfilmare, la classificazione dei microfilms, lo sviluppo ed il collaudo delle pellicole; collabora alle prove di preesercizio e di simulazione delle procedure; sorveglia l'esecuzione dei lavori sulla base di apposite direttive».

— Si riporta l'estratto del D.M. 5 agosto 1982, concernente le mansioni di operatore specializzato di officina:

«*Profilo professionale*

Svolge gli adempimenti tecnici interni ed esterni propri delle Officine telegrafiche, postelegrafiche e di P.P.U., in conformità alle norme ed istruzioni vigenti; in particolare effettua, rispettivamente: l'installazione, l'attivazione, la disattivazione e la piccola manutenzione delle apparecchiature telegrafiche e degli impianti di energia presso gli uffici telegrafici ed altre utenze; l'installazione, l'attivazione, la disattivazione e la manutenzione delle macchine per i servizi postali e di bancoposta; la riparazione e la manutenzione degli impianti di posta pneumatica.

Coadiuva i periti in tutte le attività degli stessi. È altresì di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni — scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche — che siano riconducibili al presente profilo».

— Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge 3 aprile 1979, n. 101:

«Art. 31 *(Titoli di studio)*. — Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per "titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza", rispettivamente:

a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;

b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;

c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.

Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare».

— Si riporta l'estratto del D.M. 5 agosto 1982, modificato dal D.M. 25 giugno 1984, concernente le mansioni di perito:

«*Profilo professionale*

Collabora nell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo degli impianti e apparecchiature nei limiti delle norme che regolano la materia, nonché nella attività di studio, ricerca e sperimentazione e di normativa; effettua sopralluoghi e accertamenti tecnici; effettua verifiche e sopralluoghi eseguendo controlli e misurazioni di carattere tecnico; è addetto all'uso e alla manutenzione di strumenti, macchine di laboratorio e di sperimentazione; è applicato alle attrezzature complesse che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche, compresi i laboratori scientifici e didattici; negli uffici radio è addetto all'esercizio delle apparecchiature radioelettriche con le quali espleta il servizio radiotelegrafico, radiotelefonico e radiotelex; è addetto alla manutenzione e alla riparazione delle apparecchiature radioelettriche e delle altre apparecchiature elettroniche impiegate per l'espletamento dei servizi radioelettrici. Nelle officine telegrafiche e postelegrafiche è addetto alla revisione e riparazione, rispettivamente, delle apparecchiature telegrafiche ed elettriche e delle macchine per i servizi postali e di bancoposta. Nelle centrali di cui all'allegato *A)* punto 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e dell'allegato *B)*, punto 3, lettera *c)* è addetto all'eserczio e manutenzione degli impianti. Nei centri di meccanizzazione esegue la manutenzione e riparazione degli impianti e collabora alla conduzione tecnica degli impianti stessi; svolge funzioni di direzione negli uffici di cui all'allegato *D)*, punto 2; svolge mansioni vicarie negli impianti tecnici di cui all'allegato *C)* punto 2.

È altresì di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni — scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche — che siano riconducibili al presente profilo».

— Si riporta il testo dei DD.MM. 7 dicembre 1965 e 29 maggio 1971:

«D.M. 7 dicembre 1965. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione centrale e Azienda di Stato per i servizi telefonici per posti di vice segretari della carriera di concetto».

«D.M. 29 maggio 1971. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in aggiunta ai diplomi di "Segretario d'azienda", "Addetto alla segreteria d'azienda" e "Corrispondente commerciale in lingue estere" già dichiarati validi, agli stessi fini, col decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1966, per l'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto banditi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà riconosciuto valido il diploma di "Addetto alla contabilità d'azienda" e "Contabile d'azienda"».

91G0166

DECRETO 2 novembre 1990, n. 457.

Regolamento per il passaggio di categoria a seguito dell'espletamento di mansioni superiori nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie professionali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, concernente la disciplina dei concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che prevede il passaggio di categoria per mansioni superiori in favore del personale appartenente ad alcune qualifiche funzionali;

Ritenuto di stabilire le norme di attuazione del suddetto art. 2 della legge n. 355/1989, come prescritto dal comma 10 dello stesso articolo;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali di operatore specializzato d'esercizio, di revisore e di revisore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti in favore del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed almeno per un anno effettivo anche se non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie delle predette qualifiche, sono disciplinati secondo i seguenti criteri:

a) *Concorso interno per l'accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio* (V categoria):

1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede; la partecipazione è consentita per uno solo dei predetti concorsi zonali.

2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) ed abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio: lo svolgimento delle suddette mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi

ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età;

5) commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;

segretario aggiunto: un funzionario della A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.

5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

b) *Concorso interno per l'accesso alla qualifica di revisore* (VI categoria).

1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali da conferire per i posti disponibili in ciascuna sede. La partecipazione è consentita soltanto per uno solo dei suddetti concorsi zonali.

2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'A.S.S.T. e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore; lo svolgimento delle suddette mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;

segretario aggiunto: un funzionario della A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.

5.2.) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali

siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

c) *Concorso interno per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico* (VI categoria).

1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede. La partecipazione è consentita soltanto per uno solo dei predetti concorsi zonali.

2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'A.S.S.T. e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore tecnico; lo svolgimento delle mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.

3) Titolo di studio: diploma di maturità scientifica o di maturità tecnica industriale con specializzazione in informatica, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare o telecomunicazioni ovvero di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche. Per i candidati già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sufficiente il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, integrato, ai sensi dell'art. 31 della medesima legge n. 101/1979, dalla speciale abilitazione rilasciata dall'A.S.S.T. o dall'Amministrazione p.t. a seguito di apposito corso.

4) Titoli professionali valutabili:

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;

4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;

4.3) titolo di studio;

4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;

4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);

4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;

4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

membri:

tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione.

segretario aggiunto: un funzionario della A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) la scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di studio, previsto dall'art. 31, primo comma, lettera *c)*, della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 2.

1. I posti da conferire al personale partecipante ai concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 355/1989, sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, in prima attuazione con riferimento alle disponibilità esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e nelle fasi successive con cadenza annuale in base alle disponibilità esistenti al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La nomina nella nuova qualifica decorre agli effetti giuridici dalle date indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 8 Poste, foglio n. 27

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 2 *(Passaggi di categoria per mansioni superiori).* — 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui iscriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101, recante disposizioni circa il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero p.t. ed il relativo trattamento economico:

«Art. 15 *(Ritardi nella progressione economica e giuridica).* — Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni».

— Si riporta l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 13 *(Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore).* — 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.

3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.

4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.

5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.

6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.

7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione

a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.

8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge».

— Si riporta l'art. 31 della già citata legge 3 aprile 1979, n. 101:

«Art. 31 *(Titoli di studio)*. — Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza rispettivamente:

a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;

b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;

c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.

Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 2 della legge n. 355/1989, vedasi in nota all'art. 1.

91G0167

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 gennaio 1991.

Revoca del contributo concesso alla Parco Hotel S.n.c. per l'attuazione del progetto «Parco Hotel».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Marche»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Parco Hotel S.n.c. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Parco Hotel»;

Vista la nota del 24 ottobre 1990 con la quale la regione Marche ha reso noto che il concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo concesso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla Parco Hotel S.n.c., per l'attuazione del progetto «Parco Hotel», di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 237

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556; articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE MARCHE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Macerata:					
Pollenza	Parco Hotel	Parco Hotel S.n.c.	1.800	592	31,1

91A1744

DECRETO 21 gennaio 1991.

Revoca del contributo concesso alla Società immobiliare Tiburtina per l'attuazione del progetto «Hotel Le Sirene».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Società immobiliare Tiburtina quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Albergo Le Sirene»;

Vista la nota del 25 ottobre 1990 con la quale la regione Lazio ha reso noto che il concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo concesso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla Società immobiliare Tiburtina per l'attuazione del progetto «Hotel Le Sirene», di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 236

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LAZIO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Roma:					
Tivoli	Rest. bonif. albergo Sirene	Soc. imm. Tiburtina S.n.c.	1.762	426	22,3

91A1745

DECRETO 19 febbraio 1991.

Revoca del contributo concesso al comune di Cagliari per l'attuazione del progetto «Ostello», di quello concesso alla Rete Gamma S.p.a. per l'attuazione del progetto «Alberghi is Morus» e del contributo concesso alla Suizo Sarda S.p.a. per l'attuazione del progetto «Hotel Capoboi».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1990 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il comune di Cagliari quale titolare di un contributo per la realizzazione di un ostello, la Rete Gamma S.p.a. per la realizzazione del progetto «Alberghi is Morus» e la Suizo Sarda S.p.a. per la realizzazione del progetto «Hotel Capoboi»;

Vista la nota del 24 gennaio 1991 con la quale la regione Sardegna ha reso noto che i suddetti concessionari sono dichiarati decaduti dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al comune di Cagliari per l'attuazione del progetto «Ostello», quello concesso alla Rete Gamma S.p.a. per l'attuazione del progetto «Alberghi is Morus» ed il contributo concesso alla Suizo Sarda S.p.a. per l'attuazione del progetto «Hotel Capoboi» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 95

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE SARDEGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Cagliari:					
Cagliari	Ostello	Comune di Cagliari	8.869	2.483	130,4
Pula	Alberghi is Morus	Rete Gamma S.p.a.	6.800	1.904	100,0
Villasimius	Hotel Capoboi Ammod.	Suizo Sarda S.p.a.	3.170	888	46,6

91A1746

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 1991.

Aggiornamento delle indennità spettanti agli amministratori locali per il triennio 1991-1993.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, relativa all'aspettativa, ai permessi ed alle indennità degli amministratori locali, in base al quale i limiti massimi delle indennità previste dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato, che, il primo aggiornamento, come prescritto dal citato art. 15, secondo comma, ha avuto luogo dal 1° gennaio 1988 e per il triennio 1988, 1989 e 1990, con decreto in data 11 aprile 1988;

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento per il triennio 1991, 1992 e 1993;

Visti gli indici rilevati dall'ISTAT per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate;

Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art. 15, non può, comunque, eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio;

Decreta:

I limiti massimi delle indennità previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come aggiornati dal decreto in data 11 aprile 1988, sono aumentati nella misura complessiva del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1991 e per il triennio 1991, 1992 e 1993.

Roma, 2 aprile 1991

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A1770

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1991.

Autorizzazione alla Giuliana vita S.p.a., in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in alcuni rami vita, e approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 agosto 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI limitatamente ad operazioni di gestione finanziaria di contributi previdenziali di fondi pensione, autonomamente costituiti che prestino garanzie di ammontare prestabilito nonché riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A*) della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1990, n. 024190, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;

Viste le lettere n. 120770 del 19 febbraio 1991 e n. 121273 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che il Lloyd Adriatico S.p.a., azionista di maggioranza, ha assunto l'impegno a mantenere il controllo della Giuliana vita S.p.a. con una quota non inferiore al 51% del pacchetto azionario per il quinquennio iniziale di attività;

Decreta:

Art. 1.

La società Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI limitatamente ad operazioni di gestione finanziaria di contributi previdenziali di fondi pensione, autonomamente costituiti che prestino garanzie di ammontare prestabilito nonché riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A*) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La società Lloyd Adriatico S.p.a., è impegnata a mantenere, nel primo quinquennio di attività, una quota non inferiore al 51% del pacchetto azionario di controllo della Giuliana vita S.p.a., se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa 10V: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa 10V;

3) tariffa 10UV: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa 10UV;

5) tariffa 12V: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente ed a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa 12V;

7) tariffa 12V: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente ed annualmente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa 12UV;

9) tariffa 14V: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa 14V;

11) tariffa 14V: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa 14UV;

13) coefficienti da applicare ai tassi di premio, annuo od unico, delle forme a capitale decrescente annualmente o di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale, per ottenere i corrispondenti tassi delle forme con decrescenza sub-annuale del capitale o con rateazione sub-annuale della rendita certa;

14) condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio annuo;

15) condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio annuo;

16) tariffa 50V: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza delle predetta tariffa 50V;

18) tariffa 34V: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione della tariffa e di riduzione del premio;

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della predetta tariffa 34V;

20) tariffa 34CV: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante, compreso le condizioni di applicazione della tariffa e di riduzione del premio. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 34V;

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa 34CV;

22) premi unici di inventario da utilizzare per la rivalutazione del capitale assicurato in tariffa 34CV o per la determinazione del «bonus di capitale» previsto in tariffe 34V e 34CV nel caso di importi di premio superiori a lire 2,5 milioni;

23) tariffa 34UV: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico, comprese le condizioni di applicazione della tariffa e di riduzione del premio;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla predetta tariffa 34UV;

25) tariffa 36V: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione della tariffa e di riduzione del premio;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla predetta tariffa 36V;

27) tariffa 36CV: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione della tariffa e di riduzione del premio. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 36V;

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 36CV;

29) premi unici di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione assicurata in tariffa 36CV e per la determinazione del *bonus* relativo alle tariffe 36V e 36CV nel caso di importi di premio superiori a lire 2,5 milioni;

30) tariffa 36UV: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico, comprese le condizioni di applicazione della tariffa e di riduzione del premio;

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 36UV;

32) coefficienti da utilizzare per la conversione della rateizzazione della rendita garantita in tariffe 36V, 36CV e 36UV di cui ai precedenti punti 25), 27) e 30);

33) tariffe 36CV e 36V: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante e rivalutabile, per differimenti inferiori a cinque anni, da applicare alle assicurazioni emesse in forma collettiva;

34) tariffa 36UV: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, per differimenti inferiori a cinque anni, da applicare a contratti emessi in forma collettiva;

35) tassi di premio unico di inventario, da applicare alle tariffe di cui al predetto punto 33) per la rivalutazione della prestazione assicurata in tariffa 36CV o per la determinazione del *bonus* in tariffe 36CV e 36V, nel caso di premi corrisposti di importi superiori a lire 2,5 milioni;

36) tariffa 20V: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 20V:

38) tariffa 20CV: assicurazione mista a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 20CV;

40) premi unici di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita in tariffa 20CV e per la determinazione del *bonus* di capitale relativo alle tariffe 20V e 20CV nel caso in cui il premio corrisposto ecceda l'importo di lire 2,5 milioni e la durata contrattuale sia non inferiore a 15 anni;

41) tariffa 20UV: assicurazione mista a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 20UV;

43) tariffa 40V: capitalizzazione finanziaria a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 40V;

45) tariffa 41V: capitalizzazione finanziaria a premio unico in forma collettiva da utilizzarsi per la costituzione del TFR, comprese le condizioni di applicazione;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 41V;

47) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore del riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile;

48) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore del riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia;

49) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

50) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore del riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

51) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore del riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

52) tariffa di opzione per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile su testa singola, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

53) tariffa di opzione per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile su testa singola, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di esso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

54) regolamento della gestione speciale denominata «Fondo S. Giusto»;

55) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

56) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione e prestazioni non rivalutabili;

57) condizioni generali di assicurazione;

58) condizioni generali per contratti di capitalizzazione finanziaria;

59) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

60) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del periodo di differimento (tariffa a tasso tecnico 4%);

61) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

62) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

63) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per il differimento del termine di pagamento della prestazione garantita da contratti, in forma mista o per il caso di vita (tariffa a tasso tecnico 4%);

64) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 3.

La Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1795

DECRETO 11 aprile 1991.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Montepaschi vita S.p.a., in Roma, alla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare, l'art. 68, della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1983, con il quale la MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1974, con il quale la Nationale vita S.p.a., con sede in Roma, ora Montepaschi vita S.p.a., è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Vista la lettera in data 20 novembre 1989, con la quale la Montepaschi vita S.p.a. ha comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti de La Nationale vita S.p.a. ha deliberato di sostituire la denominazione sociale della società in Montepaschi vita S.p.a.;

Vista la domanda in data 21 febbraio 1990 presentata dalle società MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, e Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione delle deliberazioni e condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse dalla Montepaschi vita S.p.a. alla MGF vita Italia S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della Montepaschi vita S.p.a. in data 23 gennaio 1990;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stato disposto lo svincolo totale delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche della Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la lettera n. 022306 del 2 luglio 1990, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Visto il contratto del trasferimento parziale del portafoglio in data 24 gennaio 1990 concernente, tra l'altro, l'individuazione dei contratti assicurativi oggetto del trasferimento medesimo;

Ritenuto che per il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, di parte del portafoglio assicurativo della Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, rappresentato dai contratti assicurativi indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1796

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 22 febbraio 1991: ufficio del registro di Empoli, per la partecipazione del personale, in servizio presso il detto ufficio, ad una assemblea sindacale, indetta dal consiglio dei delegati;

in data 2 marzo 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, per la disinfestazione e la derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 22 FEBBRAIO 1991

Regione Toscana:

ufficio del registro di Empoli.

IN DATA 2 MARZO 1991

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1782

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 aprile 1991.

Assegnazione al Ministro della marina mercantile della continuazione della condotta delle operazioni a mare e sulla costa relative all'incidente occorso alla nave Haven. (Decreto n. 4/040/20 Emer).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 5 aprile 1989 con il quale è stato approvato il piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dall'inquinamento da idrocarburi o di altre sostanze nocive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1991 adottato previo parere del Consiglio dei Ministri assunto nella seduta dello stesso giorno con il quale viene dichiarato a norma del quarto comma dell'art. 11 della citata legge lo stato di emergenza nazionale in relazione al grave evento verificatosi l'11 aprile 1991 nelle acque antistanti Genova a seguito dell'incidente occorso alla nave Haven con conseguenti gravi rischi di sversamento di massicce quantità di idrocarburi liquidi;

Considerato che a norma del punto 3.3.2 del piano di pronto intervento sopra indicato il Ministro per il coordinamento della protezione civile, a seguito della emanazione della dichiarazione di emergenza nazionale, ha facoltà di assegnare la condotta delle operazioni relative all'incidente di cui sopra al Ministro della marina mercantile mantenendo la responsabilità della direzione strategica e del coordinamento con gli altri organi dello Stato;

Ritenuto opportuno di avvalersi della suddetta facoltà, sentito anche il parere del comitato operativo per le emergenze;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato al Ministro della marina mercantile la continuazione della condotta delle operazioni a mare e sulla costa relative all'evento di cui in premessa.

Art. 2.

I Ministeri dell'interno, della difesa e dell'ambiente, sentiti in sede di EMERCOM, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze, di formulare tutte le proposte indispensabili al tempestivo esercizio da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile della direzione strategica delle operazioni di cui all'articolo precedente nonché ai fini del coordinamento con gli altri organi dello Stato.

Art. 3.

Ai fini del migliore espletamento dei compiti di cui sopra è istituito un apposito comitato composto dai rappresentanti del Dipartimento della protezione civile dei Ministeri dell'interno, della difesa, della marina mercantile, dell'ambiente, nonché della regione Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A1818

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1991, con concorso CECA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 72, comma 1, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, relativo alle modalità di finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste al citato art. 56, paragrafo 2, lettera *b)* del trattato CECA;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1990, con il concorso comunitario a favore, tra l'altro, dei progetti ammessi alle suddette sovvenzioni;

Preso atto che nel 1990 i trasferimenti effettuati dal Fondo di rotazione a favore dei titolari dei progetti indicati in allegato alla predetta delibera hanno riguardato soltanto quelli realizzati e per i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso al Fondo stesso la relativa documentazione di spesa in tempo utile per le successive operazioni di tesoreria;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale sia dei progetti indicati nella delibera suddetta e rimasti da finanziare sia di taluni dei progetti successivamente ammessi dalla Commissione delle Comuntà europee ai benefici di cui all'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA e per i quali i titolari dei progetti hanno formalmente richiesto l'intervento comunitario;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2/3877/B-9-5 del 16 febbraio 1991 con la quale vengono elencati i progetti ammessi ai benefici di cui sopra, con l'indicazione per ciascun progetto dell'importo riconosciuto da parte della Commissione delle Comunità europee;

Vista la propria delibera, anch'essa in data 28 giugno 1990, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario statale, ivi compreso, nel limite massimo di lire 30 miliardi, quello relativo ai progetti cofinanziabili ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA;

Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183, possono essere finanziati dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1991, relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti all'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e specificati nella nota del Ministero del lavoro é della previdenza sociale indicata in premessa, ammonta a complessive lire 19 miliardi e 543 milioni. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

2. Nel limite dell'ammontare predetto, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare ai singoli beneficiari su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura del 50 per cento dell'importo ritenuto ammissibile dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA saranno versate ai beneficiari per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.).

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

Azienda	Oggetto	Lavoratori beneficiari	Quota parte nazionale (*) (milioni di lire)
Acciaierie e ferriere pugliesi S.p.a. - Stabilimento Giovinazzo - prot. n. 1590/B-9-5	Indennità compensativa per la perdita parziale del salario e formazione professionale	191	2.190
Riconversider S.r.l. - Stabilimenti vari - prot. n. 2/1763/B-9-5	Formazione professionale	250	3.150
Nuova Deltasider S.p.a. - Stabilimento Piombino - prot. n. 1735/B-9-5	Formazione professionale	812	1.837
Ferriere di Domegliara S.p.a. - Stabilimenti vari - prot. n. 1592/B-9-5	Indennità compensativa per la perdita parziale del salario, indennità di trasferimento e nuova sistemazione, spese di viaggio	143	144
Cogea S.p.a. - Stabilimento Genova-Cornigliano - prot. n. 2/1360/B-9-5	Formazione professionale	120	613
Terni acciai speciali S.p.a., Terni - domanda 20 aprile 1988, n. 1414/B-9-5	Formazione professionale	500	953
Italsider S.p.a., Taranto - domande: 17 giugno 1988, n. 1595/B-9-5 e 19 settembre 1988, n. 2/1853/B-9-5	Formazione professionale	900	3.430
Italsider S.p.a., Bagnoli (Napoli) - domanda 18 luglio 1988, n. 1662/B-9-5	Formazione professionale	476	429
Italsider S.p.a., Campi (Genova) - domanda 18 luglio 1988, n. 1663/B-9-5	Formazione professionale	67	163
Italsider S.p.a., Torino - domanda 18 settembre 1988, n. 2/1856/B-9-5	Formazione professionale	98	66
Italsider S.p.a., Novi Ligure - domanda 19 settembre 1988, n. 2/1854/B-9-5	Formazione professionale	238	656
Italsider S.p.a. - Divisione rivestiti, Genova-Cornigliano - domanda 19 settembre 1988, n. 2/1855/B-9-5	Formazione professionale	198	553
Nuova Deltasider S.p.a. - Vari stabilimenti - domanda 28 settembre 1988, numero 2/1908/B-9-5	Formazione professionale	1.100	1.584
Finarvedi iniziative industriali - domande: 3 giugno 1988, n. 1566/B-9-5 e 22 febbraio 1989, n. 1187/B-9-5 e telex 4 ottobre 1989	Formazione professionale	350	2.811
Ilva ex Finsider (varie aziende)	Formazione professionale e mobilità	116	1.292

(*) Limite massimo della contribuzione nazionale.

91A1798

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Modificazione del periodo di operatività della delibera del CIPE del 15 marzo 1990, concernente definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1990, con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 72, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990);

Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990, come integrata da delibera in data 28 giugno 1990, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1990, con il concorso comunitario nei settori dell'agricoltura e della pesca marittima;

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1990 concernente, a modifica della predetta delibera del 15 marzo 1990, l'affidamento al Fondo di rotazione dei pagamenti degli aiuti strutturali in agricoltura di competenza della regione Calabria;

Preso atto che tali erogazioni sono state effettuate solo in misura parziale anche perché il rinnovo di numerosi governi regionali ha determinato rallentamenti nell'attività amministrativa di talune regioni;

Considerato che nel 1990 le erogazioni del Fondo di rotazione a favore delle regioni e province autonome, nonché degli altri operatori pubblici e privati, relativamente all'attuazione dei regolamenti CEE in materia di agricoltura, indicati nella tabella 2 dell'allegato *A* alla ricordata delibera del 15 marzo 1990, hanno potuto riguardare soltanto le richieste che, oltre a corrispondere alle condizioni previste nella stessa delibera, erano pervenute in tempo utile per le successive operazioni di tesoreria da perfezionarsi entro il 31 dicembre 1990;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la prosecuzione delle iniziative attivate nel quadro delle autorizzazioni di cui alla citata delibera 15 marzo 1990, anche ai fini di mobilitare tempestivamente i corrispondenti finanziamenti comunitari;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Nel limite dell'importo di lire 600 miliardi indicato nel comma 4 dell'allegato *A* della propria delibera del 15 marzo 1990, richiamata in premessa, il Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a proseguire nell'anno 1991 le erogazioni non effettuate nel 1990 a favore delle regioni e province autonome nonché degli altri operatori pubblici e privati, indicati nella tabella 2 del predetto allegato *A*.

2. Le richieste delle regioni e province autonome devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le richieste stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno assunti nell'anno 1990, per i quali è individuato il beneficiario finale.

3. Il Fondo di rotazione è altresì autorizzato a proseguire, nell'anno 1991, i pagamenti relativi agli interventi di cui alla propria delibera del 4 dicembre 1990 richiamata in premessa.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A1799

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del 22 luglio, 16 novembre e 15 dicembre 1987 del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I, alle deliberazioni del senato accademico n. 004 del 30 novembre 1987 e del consiglio di amministrazione n. 064 del 15 dicembre 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facoltà, istituite presso l'Università degli studi di Napoli, alla facoltà di medicina e chirurgia I è inserita una nuova scuola con la seguente denominazione: scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica.

Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica.

Scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica

Art. 759. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di preparare alla professione di assistente sociale, con particolare qualificazione all'intervento nei servizi di salute mentale e nelle istituzioni psichiatriche. La scuola rilascia il diploma di tecnico di assistenza sociale psichiatrica.

Art. 760. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 761. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima facoltà di medicina e chirurgia, e le facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia, e l'istituto di psicologia medica e psichiatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 762. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei posti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura del 30% del punteggio complessivo.

Art. 763. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

servizio sociale;
sociologia;
psicologia generale;
statistica;
elementi di diritto pubblico;
antropologia culturale;
igiene mentale;
neuropsichiatria infantile.

2° Anno:

servizio sociale:
organizzazione dei servizi sociali;
psicologia sociale;
metodologia della ricerca sociale;
diritto di famiglia e legislazione minorile;
psicopedagogia;
elementi di psichiatria;
psichiatria sociale.

3° Anno:

servizio sociale;
organizzazione dei servizi sociali;
elementi di economia;
legislazione sociale;
igiene e medicina sociale;
psicogeriatria;
elementi di psichiatria;
assistenza sociale psichiatrica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 764. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza dei reparti e degli ambulatori dell'istituto di psicologia medica e psichiatria della prima facoltà medica dell'Università. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e l'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esiti annuali e finali.

Art. 765. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

91A1785

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 13 marzo 1991.

Rettifica al decreto rettorale 24 febbraio 1990, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 24 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1990, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Rilevato che al secondo comma dell'art. 322 relativo alla frequenza nelle varie aree, è stato erroneamente omesso di indicare gli insegnamenti del terzo anno afferenti all'area di metodologia clinica e terapia generale;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 24 febbraio 1990;

Decreta:

Il decreto rettorale 24 febbraio 1990 citato nelle premesse è così rettificato:

al secondo comma dell'art. 322, vengono inseriti, al terzo anno, i seguenti insegnamenti afferenti all'area metodologia clinica e terapia generale:

3° *Anno:*

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie . . . . ore 20

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie . . . . » 20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 13 marzo 1991

Il rettore: ROSSI

91A1783

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1991.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 1120, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 1120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1987, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

Rilevato che al secondo comma dell'art. 254 relativo alla suddivisione delle ore di frequenza nelle varie aree, sono state erroneamente indicate ore 60 anziché 80 per l'insegnamento di «Organizzazione e funzionamento degli ospedali» del 4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto suddetto;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 1120, citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Art. 254.	Art. 254.
4° *Anno* - indirizzo di «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri»:	
Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):	
formazione e gestione del personale ospedaliero, ore 60	
organizzazione e funzionamento degli ospedali, ore 60	organizzazione e funzionamento degli ospedali, ore 80

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 16 marzo 1991

Il rettore: ROSSI

91A1784

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 11 marzo 1991, n. 7.

Lotta e controllo della rabbia silvestre: direttive per la esecuzione di prove sperimentali di vaccinazione antirabbica, per via orale, delle volpi e per la profilassi diretta.

Agli assessori alla sanità

Agli assessori provinciali dell'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità

Al direttore del laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità

e, per conoscenza:

Ai presidi delle facoltà di medicina veterinaria

Al comando carabinieri NAS

Ai commissari di Governo nelle regioni e province autonome

Al Ministero del turismo e spettacolo

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e foreste

Al Ministero delle finanze

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero per la protezione civile

All'Istituto nazionale di Bologna della selvaggina

Alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari

Alla Federazione italiana caccia

Al Progresso veterinario

La rabbia è una malattia infettiva acuta propria dei carnivori dai quali viene trasmessa a molti altri mammiferi uomo compreso, sostenuta da un virus neurotropo appartenente alla famiglia Rhabdovirudae genere Lyssavirus caratterizzato da una membrana pericapsidica lipoproteica che racchiude il ribonucleocapside costituito da RNA monocatenario. Antigenicamente il virus è distinguibile in vari ceppi per cui, attraverso l'uso di panel di anticorpi monoclonali si possono individuare i ceppi propri di specie animali, la loro provenienza e l'origine se vaccinale o da strada o rabbia-correlati.

La malattia che è una zoonosi molto tenuta fin da molti secoli prima della nascita di Cristo ed anche ai giorni nostri, viene trasmessa attraverso la morsicatura degli animali infetti. Nei Paesi europei, il cane, il gatto e la volpe sono quelli che rivestono senza dubbio, la maggiore importanza nella trasmissione e nella propagazione della rabbia tanto all'uomo quanto agli altri mammiferi. La malattia si manifesta con le note forme cliniche caratterizzate da una encefalomielite ad esito letale; l'evoluzione della malattia avviene da meno di 24 ore a più giorni.

* * *

L'epidemia di rabbia in prevalenza silvestre attualmente in atto in Europa si è originata negli anni '30 al confine tra la Russia e la Polonia: da lì, con un avanzamento di circa 30-40 km l'anno, si è diffusa in tutta l'Europa risparmiando solo il Regno Unito e l'Irlanda. L'apice della sua diffusione è stato raggiunto nel 1984 con un totale di 23.623 casi registrati in Europa con 7.056 casi positivi nella sola Germania federale.

In relazione all'incidenza della malattia al 31 marzo 1990 si possono distinguere i Paesi europei in tre gruppi:

A) non contagiati: Bulgaria, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Svezia e Grecia;

B) in cui la rabbia è ricorrente in parte dei territori: Belgio, Francia, Germania R.F., Germania R.D., Lussemburgo, Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Svizzera e Italia;

C) in cui gli ultimi casi risalgano a meno di due anni or sono: Danimarca, Olanda, Spagna e Finlandia.

È appena il caso di far presente che nei seguenti Paesi europei: Germania R.F. e Democratica, Danimarca, Olanda, Spagna, Polonia, Finlandia, URSS e Jugoslavia, dal 1954 al 1986 sono stati accertati trecentoquarantaquattro casi di rabbia nei pipistrelli insettivori.

La rabbia, inoltre, risulta presente con elevata incidenza di casi e di stipiti virali, anche esotici, negli animali domestici, selvatici e nei pipistrelli dei Paesi del Continente africano, asiatico ed americano, nei quali, peraltro, sono constatati anche molti casi nell'uomo.

Come è noto, la rabbia silvestre colpisce principalmente i carnivori selvatici e tra questi il serbatoio d'infezione più rappresentativo in Europa è la volpe rossa a causa della sua adattabilità ai diversi habitat naturali. Questa specie animale rappresenta, per esempio, in Italia il 93,3% dei casi positivi durante il 1989, il 79,2% in Francia, il 77,1% in Germania federale, il 47,4% nel Lussemburgo. Le misure di controllo della malattia in questa specie animale si sono basate prevalentemente sul criterio della riduzione della popolazione volpina accanto alle misure di polizia veterinaria, alla lotta al randagismo ed alla vaccinazione antirabbica precontagio delle specie domestiche esposte al rischio.

Dal 1973 al 1977 il nostro Paese non è mai stato interessato da casi di rabbia silvestre e/o urbana, benché nel cuore dell'Europa e nei Paesi dell'Est, come già visto, questa malattia si sia diffusa notevolmente. Nel febbraio del 1977 la rabbia silvestre è entrata in Italia in provincia di Bolzano attraverso il passo Krimmel al confine con il distretto austriaco di Lienz, già segnalato infetto; nel 1978 dalla provincia di Bolzano in fronte epizootico penetrò

nel Veneto (provincia di Belluno). Nello stesso anno dalla Carinzia (Austria) un nuovo fronte epizootico penetrò nel Friuli-Venezia Giulia (Udine) che nel 1981 si congiunse con un altro proveniente dalla Slovenia (Jugoslavia). Nel 1981 la Lombardia venne altresì interessata dall'epizoozia presente nel Cantone dei Grigioni (Svizzera). Nel 1983 la provincia di Trento fu interessata dal fronte rabido proveniente dalla provincia di Bolzano. Infine la Valle d'Aosta venne interessata marginalmente nel 1984 dall'epizoozia presente nell'alta Savoia (Francia).

Quest'ultimo fronte fu rapidamente arginato mentre gli altri fronti rabidi penetrarono nel territorio nazionale. Da ciò emerge che fino a quando la rabbia silvestre non sarà completamente eradicata dai Paesi confinanti, l'Italia, ancorché protetta dalle Alpi, è costantemente minacciata da questa malattia, poiché la volpe, nelle sue migrazioni può raggiungere e superare anche, seppur raramente, i passi montani situati anche a mt 1.800 di altezza, così come è avvenuto nel periodo 1977-1984 in cui si è avuta la penetrazione in diversi punti di volpi rabide. Durante i dodici anni di permanenza della rabbia volpina nel nostro Paese si è provveduto ad intensificare le misure di polizia veterinaria, principalmente la lotta al randagismo, ecc., affiancate dalle disposizioni emanate da questo Ministero con ordinamento annuale riguardanti l'obbligo della vaccinazione antirabbica precontagio, nelle regioni durante il periodo di pascolo estivo, per la presenza di animali selvatici portatori dell'infezione in alcuni Paesi di confine.

Accanto a queste norme, al fine di contenere la diffusione della malattia, nel nostro Paese, come anche in altri, è stato praticato lo sfoltimento della popolazione volpina allo scopo di ridurre la densità delle volpi ad un soggetto ogni 5 km², limite in cui si è visto si esaurisce l'epizoozia.

Durante il periodo di cui trattasi è proseguito il monitoraggio sulle volpi uccise o trovate morte, che sono state inviate agli istituti zooprofilattici competenti per territorio per essere sottoposte ad analisi di laboratorio. Gli istituti più coinvolti in questa attività diagnostica sono stati quelli di Brescia e Padova che, in quegli anni, hanno eseguito 5.000 esami di cui 2.101 risultarono positivi. La collaborazione dei cacciatori per l'abbattimento e la raccolta delle volpi è stata incentivata dalle regioni interessate, corrispondendo dei premi in denaro varianti dalle 20.000 alle 100.000 lire per capo consegnato.

Le azioni di lotta contro la rabbia silvestre adottate, quali il diradamento della popolazione volpina, il potenziamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti randagi, l'eliminazione delle discariche abusive ed una raccolta ed eliminazione dei rifiuti solidi urbani, ecc. provocarono l'eliminazione della rabbia silvestre in alcune regioni (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia di Bolzano, province di Bergamo, Como e Sondrio) ma non l'estinzione completa dell'epizoozia.

Intanto, per il controllo della particolare forma di rabbia silvestre che è in preoccupante espansione in molti Paesi europei, si sta studiando la possibilità di sostituire il metodo cruento di lotta con quello incruento incentrato sulla vaccinazione antirabbica, per via orale, delle volpi mediante l'offerta del virus rabido vaccinale in apposite esche. Infatti, già a partire dal 1970 vennero iniziate in laboratorio delle ricerche in tal senso da parte di alcuni ricercatori americani, svizzeri, tedeschi e francesi. Gli svizzeri, e precisamente il prof. Steck ed il dott. Wandeler, dell'Università di Berna, dal 1978 per primi sperimentarono sul territorio un loro vaccino e precisamente il ceppo SAD BHK 21. Nel 1983 i tedeschi dell'Istituto federale di virologia di Tübingen (prof. Schneider) partendo dal ceppo Berna, approntarono un nuovo ceppo, il SAD B19. da una sperimentazione in Italia, in provincia di Brescia. usufruendo dello stesso ceppo vaccinale.

In considerazione della persistente tendenza espansiva dell'infezione nelle zone interessate, il Ministero della sanità, visto l'esito favorevole delle prove di campo eseguite in Svizzera e Germania R.F. e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, ha autorizzato, nel periodo 1984-1987, l'esecuzione di sei piani di vaccinazione antirabbia sperimentale, per via orale, delle volpi nelle zone colpite dalla malattia delle province di Brescia, Trento e Bolzano.

In tutte le campagne vaccinali sono state impiegate delle esche vaccinali contenenti il virus vivo modificato ceppo SAD B19 di Tübingen.

I risultati raggiunti dagli interventi immunizzanti sono stati favorevoli per cui, alle norme tradizionali di lotta alla rabbia silvestre, si è aggiunta la possibilità di controllare la rabbia con la nuova metodica della vaccinazione antirabbica, per via orale delle volpi. L'ultimo caso positivo di rabbia volpina, riferito all'epidemia 77-86 fu registrato l'11 luglio 1986. Nell'agosto 1988, dopo oltre due anni di assenza della rabbia silvestre da tutto il territorio nazionale e da oltre tre anni dalla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito degli interventi di sorveglianza permanente contro la malattia attuata dalla regione, fu rinvenuta nel comune di Trieste una volpe morta, che sottoposta agli esami di laboratorio, risultò positiva per rabbia. L'origine della malattia fu fatta risalire a volpi che provenivano dalla Jugoslavia in quanto erano stati segnalati casi di malattia in soggetti di questa specie del comune di Sezana (Jugoslavia) che è a ridosso del confine italiano. Da allora si sono verificati, in tutto, settantacinque casi positivi di cui settanta volpi (93,3%), quattro tassi ed un capriolo, che hanno interessato le province di Trieste e Gorizia.

Accanto alle misure di profilassi diretta ed indiretta tradizionali, la regione Friuli-Venezia Giulia, dalla primavera 1989, ha fatto ricorso al piano di vaccinazione antirabbica sperimentale per via orale delle volpi elaborato dalla stessa regione per controllare l'infezione. Già dopo la prima fase di posa delle esche, avvenuta, appunto, nella primavera e nell'inverno del 1989, è stata constatata una remissione dei casi positivi di rabbia. Oltre alla Svizzera, alla Germania R.F. ed all'Italia, anche i seguenti altri Stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Olanda e Jugoslavia hanno sperimentato la immunizzazione antirabbica per via orale delle volpi, con esche vaccinali contenenti vaccino allestito con virus rabico vivo e modificato ceppo SAD B19 di Tübingen,

nelle aree colpite dalla malattia, riuscendo così a controllare la malattia stessa. Pertanto la vaccinazione delle volpi per via orale associata alla rarefazione della popolazione volpina costituisce un idoneo metodo per il controllo della rabbia silvestre evitandone la diffusione in zone indenni e favorendo l'estinzione dei focolai.

* * *

La profilassi e la lotta contro la malattia di cui si tratta, è oggetto di attenzione da parte della Commissione CEE che, in vista della realizzazione del mercato interno comunitario del gennaio 1993, ha emanato in data 24 luglio 1989 la decisione (n. 89/455/CEE) che stabilisce una azione finanziaria comunitaria per la elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione. La decisione prevede un contributo finanziario ai Paesi che elaborino piani di vaccinazione orale delle volpi che interessino vaste aree anche e preferibilmente di confine comprendenti anche Paesi terzi. La decisione in oggetto è destinata sia ai Paesi nei quali è in atto l'infezione rabida come anche a quelli nei quali, pur non verificandosi nel proprio territorio casi di rabbia, esiste la minaccia di penetrazione della malattia proveniente da un Paese confinante. Per ottenere il contributo finanziario da parte della CEE questo Ministero dovrà sottoporre all'esame della Commissione CEE, il piano elaborato dall'Autorità sanitaria interessata. Detto contributo coprirà:

il 50% delle spese per l'acquisto del vaccino antirabbico e delle esche destinate alle volpi;

le spese per azioni di conservazione e tutela su scala limitata in zone interessate da progetti pilota, qualora le organizzazioni di volontari si siano gratuitamente prestate per la posa delle esche;

il 50% delle spese per la posa delle esche su grande scala ove le organizzazioni di volontari non si prestino ad effettuarla gratuitamente.

* * *

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VACCINAZIONE SPERIMENTALE ANTIRABBICA DELLE VOLPI, PER VIA ORALE.

Si premette che, conformemente al parere della sezione V del Consiglio superiore di sanità del 15 dicembre 1987, presso il Ministero della sanità è stata costituita una commissione tecnica con il compito di fornire indicazioni e di proporre alle regioni e province autonome interventi profilattici contro la rabbia nonché di esercitare il coordinamento con i servizi veterinari regionali e locali nello svolgimento di eventuali piani sperimentali di vaccinazione antirabbica, per via orale, delle volpi.

A questo riguardo è appena il caso di rammentare che l'eventuale attuazione di piani di vaccinazione per via orale contro la rabbia delle volpi è subordinata alla preventiva approvazione del piano stesso da parte di questo Ministero.

Il presupposto per la presentazione del programma di profilassi è che vengano accertati casi di rabbia nelle volpi in zone del territorio nazionale, oppure che esista una incombente minaccia dovuta alla presenza della rabbia silvestre in zone di Stati esteri confinanti con l'Italia.

Pertanto l'autorità regionale o provinciale competente dovrà redigere e trasmettere una dettagliata relazione riguardante un piano operativo di vaccinazione antirabbica delle volpi specificando gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la sperimentazione stessa, la situazione epizootologica delle zone interessate dal programma d'intervento, le risorse finanziarie previste per l'esecuzione del piano, le modalità organizzative, operative e di controllo del piano, il personale ed ogni altra utile informazione.

Inoltre, dovrà essere allegata una carta geografica con evidenziata l'area di sperimentazione, la superficie totale, i comuni interessati e le rispettive superfici, ecc. Detta relazione, che dovrà contenere anche la richiesta della autorizzazione da parte del Ministero della sanità per l'esecuzione del piano di cui trattasi, verrà sottoposta al Consiglio superiore di sanità oppure all'apposita commissione tecnica sulla rabbia per l'esame e valutazione che sono necessari per il rilascio della anzidetta autorizzazione.

Su direttiva dell'O.M.S. resta fermo che, ogni sperimentazione in questo campo sia effettuata sotto la vigilanza e con la collaborazione dell'O.M.S. Collaborating Centre for Rabies Surveillance and Research di Tuebingen (Germania).

Nella predisposizione ed attuazione del programma di vaccinazione antirabbica devono essere tenute presenti dall'autorità competente le seguenti condizioni, tese ad uniformare il comportamento delle amministrazioni interessate alla sperimentazione di cui trattasi.

La sperimentazione verrà effettuata:

a) previo parere favorevole espresso dalla commissione tecnica per la profilassi e la lotta della rabbia silvestre, istituita presso il Ministero della sanità, come detto;

b) previa autorizzazione del Ministero della sanità;

c) con la collaborazione dell'Istituto superiore di sanità per il controllo del vaccino, del titolo vaccinale che non deve essere inferiore a 10^7; per la tipizzazione dei ceppi virali, ecc.;

d) con la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico competente:

1) per le ricerche diagnostiche dei selvatici reperiti morti e di quelli abbattuti;

2) per l'inoltro di materiale all'Istituto superiore di sanità;

3) per il controllo e la ricerca degli animali marcati con tetraciclina;

4) per la ricerca sul campo di eventuali fenomeni insorti sulla fauna dopo la sperimentazione, ecc.;

e) con il concorso dell'amministrazione regionale o provinciale mediante la direzione tecnico-amministrativa della sperimentazione stessa che deve provvedere:

1) ad inoltrare apposita domanda al Ministero della sanità per l'autorizzazione ad importare dall'estero le dosi di vaccino antirabbico per le volpi;

2) all'acquisto delle esche vaccino (Istituto virologia di Tübingen);

3) ad organizzare il trasporto del vaccino;

4) al deposito e controllo delle esche a temperatura di −25 °C;

5) alla organizzazione della distribuzione delle esche vaccino (comitato caccia, federazione provinciale caccia, dipartimento delle foreste ed eventuali altre associazioni);

6) alla organizzazione della raccolta dei selvatici morti od abbattuti nelle zone di sperimentazione per il loro tempestivo inoltro all'istituto zooprofilattico competente per territorio, posti in contenitori refrigerati;

7) alla nomina del comitato coordinatore della sperimentazione stessa che deve essere così composto:

assessore regionale o provinciale alla sanità o suo delegato, che lo presiede;

presidente della commissione tecnica nazionale per i problemi della rabbia od un suo delegato;

rappresentante effettivo del Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Roma, nella commissione tecnica nazionale;

rappresentante effettivo dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di veterinaria nella commissione tecnica nazionale;

veterinario designato dall'istituto zooprofilattico di competenza;

responsabile regionale o provinciale servizio veterinario;

responsabile delle unità sanitarie locali interessate;

dirigente sezione diagnostica locale;

medico igienista responsabile regionale distrettuale o locale designato dall'assessorato regionale competente;

responsabile regionale o provinciale del dipartimento delle foreste;

responsabile regionale o provinciale dell'ufficio e/o comitato caccia;

rappresentanti delle organizzazioni provinciali caccia;

rappresentante provinciale o locale WWF o di un'associazione protezionistica;

eventuali esperti anche esteri indicati dal Ministero della sanità.

Dalle riunioni svolte dal suddetto comitato, deve essere inviato con ogni consentita urgenza un verbale al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, ancorché tra i componenti risulti un rappresentante del Ministero.

Nel caso che la zona di sperimentazione interessi più province di una stessa regione e più unità sanitarie locali si possono istituire dei comitati ristretti a livello di una o più unità sanitarie locali. Nel caso che la sperimentazione interessi più regioni il comitato verrà costituito d'intesa fra le stesse regioni.

ATTUAZIONE.

Lo svolgimento delle varie operazioni riguardanti la sperimentazione vera e propria deve, di massima, osservare lo scadenzario che si allega (allegato 1).

a) *Territorio della sperimentazione.*

Premesso che il fronte epizootico della rabbia silvestre è in continuo movimento, è necessario tener conto della nuova situazione epizootologica al momento dell'effettuazione della sperimentazione e della HIPD della popolazione volpina.

La zona in cui essa verrà effettuata, visualizzata su apposita cartina geografica, comprende:

1) territori dove è in atto l'epizoozia di rabbia silvestre;

2) territori situati davanti al fronte epizootico, dove al momento non sono stati accertati casi di rabbia.

Si deve calcolare la superficie in km² per ognuno dei due territori. (È utile altresì indicare il numero delle unità sanitarie locali interessate dalla sperimentazione stessa).

È opportuno che l'intervento sperimentale venga esteso ad almeno 30 km davanti al fronte epizootico, come pure che si tenga conto delle barriere naturali come grandi fiumi, catene montuose, strade di grande traffico, terreni a coltura intensiva, zone paludose, centri abitati.

b) *Vaccino.*

Specificare il tipo ed il nome del vaccino che verrà usato nonché l'istituto produttore (attualmente: SAD B19 prodotto dall'Istituto federale di ricerche di Tübingen), salvo diversa indicazione del Ministero della sanità.

Stabilire il numero delle esche vaccino da acquistare sulla base della superficie interessata dalla sperimentazione tenendo presente questi parametri:

20 esche vaccinali per km² nel fondovalle fino a 600 m di altezza sul livello del mare;

15 esche per km² da 600 a 800 m;

10 esche per km² da 800 a 1200 m;

5 esche per km² da 1200 e 1700 m.

Tuttavia potranno essere adottati dal comitato tecnico regionale criteri e modalità diverse sia per il numero delle esche da distribuire in base alla altitudine che comunque non deve essere inferiore a 10, sia per il numero delle esche che deve essere prelevato nelle zone di controllo di assunzione delle stesse esche, di cui al successivo punto 3.

c) *Trasporto del vaccino.*

Deve essere ritirato direttamente presso l'istituto produttore e trasportato mediante automezzo frigo (automezzi di trasporto gelati) ad una temperatura di −25 °C fino al deposito prestabilito dove deve essere conservato alla stessa temperatura.

L'importazione deve essere possibilmente accompagnata da un veterinario munito della prescritta autorizzazione ministeriale all'importazione al fine di intervenire in caso di difficoltà doganali ai confini.

Esiste la possibilità di farsi trasportare il vaccino direttamente da parte dell'istituto produttore. In questo caso è necessario accordarsi direttamente con l'istituto medesimo (attualmente ad esempio n. telefonico: 0049/7071/603332 - Indirizzo: Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Paul Herlichstr, 28, Postfach 1149, 7400 Tubingen 1, Germania Occidentale)

Al predetto istituto si consiglia di scrivere in tedesco od inglese.

d) *Controllo del vaccino.*

È obbligatorio il controllo del vaccino da parte dell'Istituto superiore di sanità (test di sterilità-titolo virale). Per detto controllo è necessario fare pervenire con il mezzo più rapido all'Istituto superiore di sanità a Roma (viale Regina Elena, 299) venti dosi di vaccino della partita che viene usata dalla sperimentazione.

A questo proposito è necessario indicare su dette dosi il numero della partita od il numero di produzione.

L'esito del controllo del vaccino da utilizzare, deve essere comunicato dall'Istituto superiore di sanità al Ministero.

e) *Organizzazione della distribuzione delle esche.*

Le esche contenute in numero di venti per ogni sacchetto di plastica, saranno messe nelle borse termiche di ogni équipe nella quantità stabilita per ognuna di esse. Ad ogni borsa termica si allegherà un cartellino sul quale dovrà essere scritto il numero delle esche vaccino ed i nominativi della équipe.

f) *Organizzazione della équipe per la distribuzione e la posa delle esche.*

1. Personale.

Il personale incaricato della distribuzione delle esche verrà scelto fra i guardiacaccia, le guardie forestali e, se necessario, i cacciatori qualificati delle zone dove viene effettuata la sperimentazione. Questi ultimi devono operare sotto la vigilanza delle guardie indicate. Gli operatori addetti dovranno adottare tutte le misure cautelari conformemente alle raccomandazioni fatte dalla autorità sanitaria competente e dalla organizzazione mondiale della sanità (all. 3). Questo personale sarà istruito durante apposite riunioni durante le quali verrà altresì illustrato il programma di sperimentazione nonché le precauzioni da adottare nella posa delle esche vaccino da parte del personale competente.

2. Formazione delle équipes.

Il personale addetto alla posa delle esche sarà identificato anche mediante un numero e suddiviso in gruppi di due persone. Di massima ogni gruppo sarà composto da un guardiacaccia e da una guardia forestale. Ogni équipe deve disporre di un proprio automezzo per i necessari spostamenti. Per il territorio preso in considerazione per la sperimentazione occorre precisare il numero delle équipes di distributori previsto ed il numero delle esche-vaccino disponibili.

3. Preparazione carta topografica e zona di controllo.

Ogni gruppo dispone di carta topografica (almeno 1:25.000) sulla quale sarà segnato in precedenza il posto esatto dove devono essere poste le singole esche. La preparazione della carta topografica viene effettuata e preparata mediante matita colorata (rosso).

Per ogni area di 100 km² deve essere segnata una zona di controllo della superficie di 1 km².

Allo scopo di definire meglio i tempi di distribuzione ed il fabbisogno di esche è consigliabile far precedere la distribuzione vera e propria di una ricognizione pratica sul territorio da parte delle guardie venatorie e forestali competenti.

4. Centro di distribuzione delle esche-vaccino.

La consegna delle esche ai vari gruppi, per la distribuzione nei comuni interessati alla vaccinazione dovrà essere fatta in posti all'ora prestabilita e nei giorni fissati per questa operazione dalla competente autorità.

Qualora la distribuzione delle esche venga effettuata in più punti della zona interessata dalla sperimentazione, è necessario che ogni centro di distribuzione conservi il vaccino a -25 °C in congelatore.

5. Materiale.

Il materiale da consegnare al personale sarà composto da un:

1) numero di carte topografiche ad almeno 1:25.000. Ogni équipe deve disporre di due carte topografiche della zona in cui opera;

2) numero di paia di guanti comuni in gomma: ogni équipe deve disporre di tre paia di guanti comuni in gomma (l'esca deve essere maneggiata sempre con la mano ricoperta);

3) numero di paia di guanti in plastica a perdere. Ogni équipe deve disporre di cento guanti di tale tipo;

4) numero di flaconi con soluzione disinfettante (lisoformio al 10%). Ogni gruppo, deve disporre di detto disinfettante per procedere alla disinfezione dei guanti secondo le istruzioni che verranno loro impartite;

5) numero di automezzi;

6) numero di pezzi di sapone (uno per equipe).

6. Organizzazione.

La distribuzione delle esche deve essere fatta per quanto possibile servendosi di automezzi. Solo in carenza di strade praticabili con autoveicoli, gli spostamenti verranno effettuati a piedi. Per i luoghi impraticabili si può usare l'elicottero. Le esche vengono posate con la mano protetta (guanto) tenendo conto delle indicazioni segnate sulla carta topografica. Esse devono essere nascoste alla vista dell'uomo ed ai raggi del sole, ricoperte con erbe o foglie. Ogni esca posta deve essere contrassegnata con un nastro colorato, un fiocco od altro, posto su un ramo vicino all'esca stessa, così da essere poi sicuramente reperibile ai controlli di assunzione oppure in altro sistema purché valido ed efficace stabilito dal comitato regionale.

Dopo la posa viene fatto un segno (blu) sulla carta topografica nel posto esatto in cui è stata posta che serve a confermare l'avvenuta posa. Ad operazione conclusa la carta topografica così segnata viene consegnata al responsabile della distribuzione delle esche.

Le date di inizio e fine della distribuzione delle esche devono essere segnalate al Ministero tempestivamente.

7) Lotta al randagismo dei cani e dei gatti.

Nel periodo dei quindici giorni precedenti e durante la posa delle esche e fino a quindici giorni dopo, deve essere intensificata la lotta al randagismo per impedire l'assunzione di esche vaccinali da parte di cani e gatti.

Con provvedimento del sindaco, da rendere esecutivo almeno tre giorni prima dell'esecuzione della campagna, per trenta giorni è vietata la caccia e limitato il movimento di cani e gatti.

g) *Informazioni sull'effettuazione della sperimentazione.*

L'assessore regionale o provinciale alla sanità od il presidente della U.S.L. tramite apposita circolare e tramite l'ufficio stampa subito prima dell'effettuazione della sperimentazione provvederà ad informare le seguenti autorità ed enti vari:

1) il Ministero della sanità;
2) il commissario del Governo e le prefetture;
3) le forze dell'ordine (polizia e carabinieri);
4) l'autorità giudiziaria;
5) l'assessorato provinciale agricoltura e foreste;
6) l'assessorato regionale o provinciale tutela ambiente;
7) i sindaci dei comuni interessati;
8) il responsabile od i responsabili dell'ufficio di igiene delle unità sanitarie locali interessate dalla sperimentazione;
9) l'ufficio caccia e pesca;
10) i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate;
11) le scuole situate nella zona di sperimentazione;
12) la federazione provinciale caccia;
13) la popolazione delle zone interessate;
14) l'eventuale autorità veterinaria del Paese confinante;
15) i mezzi audiovisivi.

h) *Controlli da effettuarsi dopo l'avvenuta posa delle esche vaccino.*

a) Raccolta ed inoltro materiale in 4°, 8° e 14° giorno.

1) Verifica delle esche asportate dalle zone di controllo segnata nella carta topografica in 4ª, 8ª e 14ª giornata.

2) Controllo della stabilità del virus vaccino mediante la raccolta di esche in 4ª, 8ª e 14ª giornata. Le esche così recuperate vanno subito contrassegnate (numero e data di recupero) e conservate in congelamento fino alla 14ª giornata dopodiché vanno inoltrate (meglio trasportate a mano) in borsa termostatica all'Istituto superiore di sanità.

3) Raccolta dei selvatici nelle zone della sperimentazione ed in quelle confinanti da iniziarsi al 30° giorno dopo la posa delle esche per i seguenti controlli (minimo una volpe ogni 10 km^2): *a)* numero di volpi che hanno assunto l'esca mediante la ricerca della sostanza marcatrice (clorotetraciclina); *b)* numero di volpi che risultano immunizzate attraverso il controllo del titolo anticorpale (RFFIT); *c)* tipizzazione dei virus isolati dalle volpi, da altri selvatici o da animali domestici raccolti nelle zone di sperimentazione.

Incaricato dei controlli di cui ai punti *a)* e *b)* è il laboratorio rabbia dell'Istituto zooprofilattico competente; l'esame di cui al punto *c)* viene effettuato dall'Istituto superiore di sanità.

b) Organizzazione.

La raccolta delle volpi e dei selvatici, che devono essere consegnati interi, nonché il loro inoltro all'Istituto zooprofilattico competente devono essere effettuati dai guardiacaccia, guardie forestali od altre persone incaricate dall'autorità sanitaria.

Detto lavoro deve essere effettuato secondo le istruzioni impartite.

Ogni animale deve essere scortato dall'apposito verbale.

L'inizio delle operazioni di cui alla precedente lettera h), punto *a)*, numeri 1, 2, 3, e *b)* dovranno essere tempestivamente segnalate al Ministero della sanità come pure gli eventuali inconvenienti agli operatori.

c) Materiale.

Al personale addetto alle operazioni di cui alla precedente lettera *c)*, sarà consegnato:

un numero di sacchi di plastica;
un numero di sacchetti di plastica (per l'inclusione del verbale);
un numero di guanti di plastica a perdere;
un numero di etichette per la spedizione;
un numero di blocchi-verbali;
un numero di borse frigorifere.

i) *Costo dell'azione di vaccinazione e relativi finanziamenti.*

1) Il costo complessivo dell'azione sperimentale è determinato dalla somma delle diverse spese che, in via di massima, sono indicate nel seguente preventivo:

acquisto delle esche vaccinali e delle esche all'Istituto federale di ricerche di Tubingen (Germania R.F.);
trasporto del vaccino da Tubingen a destinazione;
sdoganamento;
spese per il personale addetto alla distribuzione sul campo delle esche ed al controllo dell'azione sperimentale:

a) costo delle diarie per ogni giorno;
b) indennità chilometriche per autoveicoli;
c) costi per le paia di guanti in gomma; costi per le paia di guanti di plastica a perdere; costi per le borse termiche; costi per l'acquisto del disinfettante; costi per i manifesti ed altri stampati; costi per materiale vario; costi per il trasporto di materiali vari dal luogo di sperimentazione all'I.Z.S. nonché delle esche vaccinali all'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di veterinaria, Roma.

2) Fonti di finanziamento.

a) *Amministrazione regionale o provinciale* - Spese riguardanti la parte organizzativa generale; spese riguardanti la distribuzione delle esche sul territorio; spese riguardanti il trasporto delle esche da Tubingen a destino; spese per l'acquisto delle borse termostatiche, di guanti

in gomma, in plastica, dei sacchi, di manifesti e stampati vari nonché di disinfettanti; spesa per il personale addetto alla. distribuzione delle esche e per i relativi mezzi di trasporto; spesa per il trasporto dei selvatici all'istituto zooprofilattico competente, ecc.

Spese relative all'acquisto del vaccino antirabbico; spese per missioni di esperti del comitato che prendono parte alle riunioni indette dalla regione. Tuttavia il F.S.N. su richiesta motivata della regione può valutare la possibilità di concedere un contributo per le spese sostenute.

j) *Valutazione dell'esperimento:*

1) stima della percentuale di volpi vaccinate e rispettivamente delle volpi che hanno assunto l'esca;

2) controllo a campione delle esche vaccino a 4, 8 e 14 giorni dalla posa;

3) influenza dell'azione vaccinale sul decorso dell'epizoozia;

4) registrazione degli inconvenienti incontrati durante la sperimentazione;

5) miglioramento organizzativo dell'azione vaccinale;

6) analisi dei costi e dei benefici.

Ad ogni avvenuta campagna vaccinale va redatta una unica relazione da parte del segretario del comitato già citato, che dovrà essere inviata al Ministero della sanità per gli adempimenti di propria competenza.

Allegati alla suddetta relazione dovranno essere inviati i prospetti con i dati elaborati, per quanto di propria competenza, dall'Istituto superiore di sanità e l'istituto zooprofilattico sperimentale, conformi ai seguenti facsimili.

* * *

Giova far presente che la lotta contro la rabbia silvestre non va affrontata unicamente facendo ricorso alla immunoprofilassi attiva degli animali recettivi, ma impiegando anche gli altri sistemi di lotta indiretta quali: il diradamento della popolazione volpina nelle zone invase ed in quelle minacciate dalla rabbia, il monitoraggio diagnostico programmato sulle volpi trovate morte o abbattute principalmente delle predette aree, il potenziamento del servizio di coltura e di ricovero dei cani accalappiati, la lotta al randagismo, all'inselvatichimento dei cani e gatti, la vaccinazione obbligatoria antirabbica pre-infezionale dei cani e degli altri animali domestici, la eliminazione delle discariche abusive contestualmente ad una razionale raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'istituzione dell'anagrafe canina, ecc.

Dalla combinazione equilibrata di detti metodi potranno conseguire risultati sempre più efficaci ed efficienti nella lotta contro la rabbia volpina ed a pervenire alla auspicata eradicazione della rabbia negli animali recettivi salvaguardando l'uomo dalla temuta infezione nel suo stretto rapporto uomo-animale-ambiente.

Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza delle unità sanitarie locali le direttive sopra riportate e di dare alla presente circolare ampia diffusione agli uffici, enti ed associazioni interessate all'argomento trattato, ivi comprese le organizzazioni ed associazioni protezionistiche degli animali.

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO 1

Calendario indicativo per una campagna di vaccinazione antirabbica delle volpi per via orale

Giorni precedenti (–) e successivi (+)	Attività
Immediatamente	Pianificazione generale
	Responsabilità
	Bilancio
Da –100 a –60	Informazione delle autorità governative (sanità, agricoltura, caccia, foreste, polizia)
	Attribuzione di compiti e funzioni
	Allestimento di un deposito frigorifero per le esche
	Notifica del centro produttore dei vaccini, della data di vaccinazione e del numero di vaccini necessari
Da –60 a –14	Informazione dei cacciatori e dei guardiacaccia: attribuzione dei compiti informazione delle autorità locali
Da –30 a –10	Trasporto delle esche al deposito frigorifero (–25 °C) ed invio immediato di un campione a I.S.S. per i controlli
–7	Informazione alle scuole
–4	Informazione dei mezzi di comunicazione
–1	Preparazione delle esche per la distribuzione e loro magazzinaggio a +4 °C
0/00	Assegnazione delle esche e delle carte ai gruppi di distribuzione
	Distribuzione delle esche
+1	Restituzione delle carte
+4 +8 +14	Controllo dell'incorporazione delle esche, in speciali zone di controllo
Da +1 a +120	Analisi virologica, sierologica e della tetraciclina, valutazione delle informazioni
	Inclusione dell'esperienza in progetti futuri

Note: nei progetti trasfrontalieri le disposizioni di cui sopra devono essere concordate e coordinate dagli enti dei Paesi interessati.

ALLEGATO 2

	U.S.L. n.	U.S.L. n.	U.S.L. n.	TOTALE
Data inizio posa esche				
Data termine posa esche				
Comuni				
Km^2				
Squadre				
Esche distribuite				
Esche per controllo assunzione				
Assunzione 4 gg				
8 gg				
14 gg				
Totale				
Esche per controllo virus 4 gg				
8 gg				
14 gg				
Totale				
Tetraciclina				
Positivi				
%				
Anticorpi				
Positivi				
%				
IF su SNC				
Positivi				
%				
Personale a rischio vaccinato e sottoposto a titolazione anticorpale				

Esche assunte e prelevate dopo 14 gg: ....: .... %
Esche rimaste sul campo dopo 14 gg: ....: .... %
Calcolo eseguito sulle esche utilizzate per il controllo dell'assunzione.

ALLEGATO 3

B. RISK ASSESSMENT.

(a) *Umans*

An intense surveillance system should be established do deterc any possible* human exposure to vaccine. Humans accidentally in contact with the vaccine (by mouth, nose, eye or wound) should receive rabies postexposure prophylaxis. Similarly, persons working with the vaccine and at risk of exposure to it should receive pre-exposure immunization.

(b) *Domestic or wild animals*

Any rabies virus isolated from animals in vaccination areas should be examined by monoclonal antibodies to ensure that no vaccine-induced rabies has occurred.

91A1771

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1989.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1989 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del Comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 maggio 1991, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

91A1564

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e 1° novembre 1990/1997, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 ottobre 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990, si rende noto che il 22 aprile 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° novembre 1990/1994 e 1° novembre 1990/1997.

91A1776

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,900	1248,900	1248,80	1248,900	1248,900	1248,900	1248,750	1248,900	1248,900	1248.900
E.C.U.	1532,650	1532,650	1532 —	1532,650	1532,650	1532,650	1532,200	1532,650	1532.650	1532.650
Marco tedesco	742,760	742,760	742.750	742,760	742,760	742,760	742,600	742,760	742,760	742.760
Franco francese	219,630	219.630	220,25	219,630	219.630	219,630	219,620	219,630	219,630	219.630
Lira sterlina	2217,100	2217,100	2223 —	2217,100	2217,100	2217,100	2217,150	2217.100	2217.100	2217,100
Fiorino olandese	658,990	658,990	660.25	658,990	658,990	658,990	659.020	658,990	658,990	658,990
Franco belga	36,114	36,114	36.130	36,114	36.114	36,114	36.117	36.114	36,114	36.110
Peseta spagnola	12,033	12.033	12.080	12,033	12.033	12.033	12,032	12.033	12.033	12.030
Corona danese	193,700	193,700	194 —	193,700	193,700	193,700	193,710	193.700	193,700	193.700
Lira irlandese	1983,600	1983,600	1986 —	1983,600	1983,600	1983.600	1984,240	1983,600	1983,600	—
Dracma greca	6,841	6,841	6.84	6,841	6.841	6,841	6,846	6.841	6.841	—
Escudo portoghese	8,500	8,500	8.49	8,500	8,500	8,500	8,513	8.500	8.500	8.500
Dollaro canadese	1081,050	1081,050	1083 —	1081,050	1081,050	1081,050	1081 —	1081.050	1081,050	1081.050
Yen giapponese	9,138	9,138	9,18	9,138	9,138	9,138	9.134	9,138	9,138	9.130
Franco svizzero	875,800	875,800	875,75	875,800	875,800	875,800	875,740	875.800	875,800	875.800
Scellino austriaco	105,513	105,513	105,50	105,513	105,513	105,513	105,495	105.513	105,513	105.510
Corona norvegese	190,920	190,920	191,70	190,920	190,920	190,920	190,850	190,920	190,920	190,920
Corona svedese	205,920	205,920	205,70	205,920	205,920	205,920	205,860	205.920	205,920	205.92
Marco finlandese	314,950	314,950	315,25	314,950	314,950	314,950	315,600	314,950	314,950	—
Dollaro australiano	973,250	973,250	978 —	973,250	973,250	973,250	973,200	973.250	973,250	973,250

Media dei titoli dell'11 aprile 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	96,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,430
» » » 22- 6-1987/91	97,925
» » » 18- 3-1987/94	182,930
» » » 21- 4-1987/94	83,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	101 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,480
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,40
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,25
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97,150
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	99,75
» » » TR 2,5% 1983/93	96,100

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99 —
» » » » 1- 6-1984/91	100.025
» » » » 1- 7-1984/91	100.175
» » » » 1- 8-1984/91	100.325
» » » » 1- 9-1984/91	100.550
» » » » 1-10-1984/91	100.700
» » » » 1-11-1984/91	100.550
» » » » 1-12-1984/91	100.350
» » » » 1- 1-1985/92	100.250
» » » » 1- 2-1985/92	100.350
» » » » 18- 4-1986/92	100 —
» » » » 19- 5-1986/92	100.625
» » » » 20- 7-1987/92	100.150
» » » » 19- 8-1987/92	100.100
» » » » 1-11-1987/92	100.225
» » » » 1-12-1987/92	100.150
» » » » 1- 1-1988/93	99.725

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,85
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100.075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.350
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.200
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100.150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100.225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99.850
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98.800
»	»	»	»	1-10-1988/93	100.425
»	»	»	»	20-10-1986/93	98.875
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.35
»	»	»	»	18-11-1986/93	99.150
»	»	»	»	19-12-1986/93	99.750
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99.875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99.925
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,100
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.275
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99.775
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,025
»	»	»	»	1-11-1988/94	99.675
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100.025
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99.130
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99.40
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98.250
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98.575
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98.950
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98.225
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98.150
»	»	»	»	1-10-1985/95	98.750
»	»	»	»	1-11-1985/95	98.300
»	»	»	»	1-12-1985/95	98.475
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98.475
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99.50
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99.225
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99.475
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99.60
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.300
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98.825
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98.300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97.925
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98.100
»	»	»	»	1-10-1986/96	97.150
»	»	»	»	1-11-1986/96	97.375
»	»	»	»	1-12-1986/96	97.675
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97.675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98.025
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98.525
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98.550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98.325
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97.725
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97.475
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97.225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97.200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.		1-11-1991	11,50%	99,525
»	»	»		21-12-1991	11,50%	99,575
»	»	»		1- 1-1992	9,25%	98,400
»	»	»		1- 2-1992	9,25%	98,425
»	»	»		1- 2-1992	11,00%	98,980
»	»	»		1- 3-1992	9,15%	98,725
»	»	»		17- 3-1992	12,50%	100 —
»	»	»		1- 4-1992	9,15%	98,025
»	»	»		1- 4-1992	11,00%	98,800
»	»	»		1- 4-1992	12,50%	100,025
»	»	»		1- 4-1990/92	12,50%	100 —
»	»	»		18- 4-1992	12,50%	100 —
»	»	»		1- 5-1992	9,15%	98,300
»	»	»		1- 5-1992	11,00%	98,575
»	»	»		1- 5-1992	12,50%	99,980
»	»	»		17- 5-1992	12,50%	99,775
»	»	»		1- 6-1992	9,15%	97,775
»	»	»		1- 7-1992	10,50%	99 —
»	»	»		1- 7-1992	11,50%	98,800
»	»	»		1- 8-1992	11,50%	99,650
»	»	»		1- 9-1992	12,50%	99,675
»	»	»		1-10-1992	12,50%	99,780
»	»	»		1- 2-1993	12,50%	99,675
»	»	»		1- 7-1993	12,50%	99,425
»	»	»		1- 8-1993	12,50%	99,425
»	»	»		1- 9-1993	12,50%	99,475
»	»	»		1-10-1993	12,50%	99,675
»	»	»		1-11-1993	12,50%	99,375
»	»	»		1-11-1993 Q	12,50%	93,300
»	»	»		17-11-1993	12,50%	99,525
»	»	»		1-12-1993	12,50%	99,175
»	»	»		1- 1-1994	12,50%	99,125
»	»	»		1- 1-1990/94	12,50%	99,050
»	»	»		1- 2-1990/94	12,50%	99,080
»	»	»		1- 3-1990/94	12,50%	99,100
»	»	»		1- 5-1990/94	12,50%	98,95
»	»	»		1- 6-1990/94	12,50%	98,825
»	»	»		1- 7-1990/94	12,50%	98,875
»	»	»		1- 6-1990/97	12,50%	97,450
»	»	»		16- 6-1990/97	12,50%	97,300
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		16- 7-1984/91	11,25%	99,850
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,375
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,150
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98 —
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,900
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,500
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,625
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,525
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,425
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,125
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,980
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,950
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M11041

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980, e della convenzione relativa all'adesione della Grecia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.

A seguito dell'emanazione della legge 18 dicembre 1984, n. 975, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1985, che ha autorizzato, in data 25 giugno 1985, la ratifica della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980, ed a seguito dell'emanazione della legge 14 ottobre 1985, n. 613, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985, che ha autorizzato, in data 13 febbraio 1986, la ratifica della convenzione relativa all'adesione della Grecia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sopraindicata, firmata in Lussemburgo il 10 aprile 1984, ed essendosi verificate le condizioni rispettivamente previste dall'art. 29, par. 1, e dall'art. 4, comma 1, le convenzioni sono entrate in vigore sul piano internazionale, il 1° aprile 1991, nei rapporti tra l'Italia e i seguenti Stati:

Regno del Belgio, Regno di Danimarca; Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Granducato del Lussemburgo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 18 giugno 1980, l'Italia, in conformità di quanto consentito dall'art. 22, ha dichiarato di riservarsi il diritto di non applicare la lettera *e)* del par. 1 dell'art. 10.

91A1774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Liberty - Soc. coop. a r.l.», in Salerno

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 il dott. Vincenzo Petrone, residente in via G. Amendola n. 92, Fisciano (Salerno), e' stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Liberty - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 marzo 1988, in sostituzione del dott. Giovanni Landi.

91A1775

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Integrazione della deliberazione 30 novembre 1983 relativa al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Il CIPI, con deliberazione del 12 marzo 1991, ha integrato la propria delibera del 30 novembre 1983 (art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46), *aggiungendo al punto 3 le seguenti parole:* «o alla dimostrazione che, sulla base della situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, il valore dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica non è inferiore a 0,5».

91A1811

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 58.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 1 0 9 1 *

L. 1.200